



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI STREET ART

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30/06/2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Principi e finalità

Art. 3 – Spazi da destinarsi alla Street Art

Art. 4 - “Spazi d'Arte”

Art. 5 - “Spazi Liberi”

Art. 6 – Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune

Art. 7 – Realizzazione delle opere e limitazioni

Art. 8 – Valutazione dei progetti

Art. 9 – Promozione e divulgazione

Art. 10 – Responsabilità

Art. 11 – Vigilanza e sanzioni

Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della *Street Art* in genere su spazi di proprietà del Comune di Siena o messi a disposizione dai soggetti privati o pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale.
2. Per *Street Art* si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici mediante la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento è volto a riconoscere la *Street Art*, valorizzare le varie forme della sua espressione e promuoverne un esercizio rispettoso della città per le finalità di:
 - Arricchimento degli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi, a cielo aperto, con modalità che favoriscano ed incentivino anche la promozione della creatività giovanile;
 - Valorizzazione degli spazi urbani e contrasto alle forme di vandalismo su beni pubblici o privati della città.

Art. 3 - Spazi da destinarsi alla Street Art

1. La realizzazione delle opere di *Street Art* è consentita esclusivamente su spazi di proprietà Comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune, specificamente individuati quali:
 - a) “Spazi d’Arte”, per la realizzazione di progetti artistici di interesse dell’Amministrazione Comunale, ovvero di altro soggetto richiedente.
 - b) “Spazi Liberi”, che verranno inseriti in un apposito elenco e resi riconoscibili, per la libera espressione artistica.
2. Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali “Spazi d’Arte” o “Spazi Liberi”, è vietato l’esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica.

Art. 4 - “Spazi d’Arte”

1. Gli spazi di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del presente regolamento, sono individuati dalla Giunta Comunale, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree.
2. L’Amministrazione Comunale, anche attraverso bandi pubblici, individua i progetti da realizzare sugli Spazi d’Arte

Art. 5 - “Spazi Liberi”

1. Gli spazi di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree in forma di elenco, suscettibile di aggiornamento.
2. Gli spazi così individuati sono appositamente segnalati e destinati alla libera espressione dei *writers*, con le limitazioni previste dal successivo art. 7 del presente regolamento.

3. Gli spazi, se ritenuto necessario, vengono periodicamente imbiancati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa individuati, per consentire la realizzazione di nuove opere.
4. Tutti i cittadini, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero Istituti scolastici o enti del terzo settore, possono praticare la Street Art sugli Spazi Liberi, di proprietà comunale o messi a disposizione dell'Amministrazione, previa comunicazione ai competenti uffici comunali, da esibire a richiesta, ovvero, qualora istituita, di apposita *writer card*.

Art. 6 - Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune

1. Gli spazi di proprietà non Comunale, possono essere individuati dalla Giunta Comunale quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi" dietro richiesta della proprietà, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.
2. Le procedure di utilizzo/decorazione degli "Spazi d'Arte" e "Spazi Liberi" di soggetti diversi dal Comune seguono le stesse indicazioni previste dagli articoli 4 e 5.

Art. 7 - Realizzazione delle opere e limitazioni

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza e devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente.
2. Le opere, da realizzare non dovranno contenere riferimenti a simboli partitici o che rimandino a organizzazioni politiche o politicizzate né messaggi pubblicitari e/o propagandistici o immagini offensive.
3. Sono ammesse solo opere originali che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato. In linea generale sono escluse tecniche, quali incisioni, graffiature e sabbiature, che possono danneggiare l'integrità dello spazio, salvo diversa previsione approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessorato di competenza.
4. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi i diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.
5. Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico.
6. La violazione delle norme del presente articolo prevede la cancellazione dell'opera realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa delegati, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 8 Valutazione dei progetti

1. I progetti da realizzare negli Spazi d'arte saranno valutati da apposita commissione tecnica costituita da n. 3 membri o n. 5 membri fra cui un curatore esperto di street art ed un architetto, nominata, per progetto dall'assessorato di competenza, previa verifica con la normativa in materia artistica, urbanistica e paesaggistica.

Art. 9 - Promozione e divulgazione

1. Le opere realizzate sugli spazi e superfici di proprietà comunale o messi a disposizione dell'Amministrazione potranno essere oggetto di promozione e divulgazione attraverso il sito web istituzionale e tutti i canali social media a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. I soggetti esecutori devono inviare all'Amministrazione Comunale fotografie delle opere realizzate per consentire la formazione di un archivio delle opere e per la promozione e divulgazione di cui al punto che precede.

Art. 10 – Responsabilità

- 1 *Writers e street artists* dovranno agire nel pieno rispetto di tutta la vigente normativa con particolare attenzione alla normativa in materia di sicurezza, di igiene e decoro urbano e di quiete pubblica e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dai competenti uffici comunali.
- 2 Il Comune di Siena è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione dei manufatti in oggetto, a persone, animali, e cose, ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.

Art. 11 – Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo sul rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale della Direzione Corpo Polizia Municipale e ad ogni altra forza di Polizia.
2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000.
3. E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino delle cose mobili ed immobili danneggiate.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.